



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

4667

Delibera n°31/11

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE - SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2011

Oggetto: contrattazione aziendale di II livello 01.01.2011 - 31.12.2014.

IL COMITATO PORTUALE

Con la presenza del Presidente Dassatti, del Vice Presidente Picone e dei Consiglieri Menna, D'Aniello, Di Stefano, Bobbio, De Blasio, De Luca, Milone, Salvatore, Bracale, Frenna, Aiello e Falco.

Assiste alla seduta, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti, il dr. Palumbo.

- Vista la legge n. 84 del 28.01.1994 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare l'art. 9), comma 3) lettera l);
- Visto l'articolo 52 del vigente C.C.N.L. lavoratori dei porti che prevede la contrattazione aziendale o di II livello;
- Tenuto conto che la precedente contrattazione di II livello, ratificata con delibera del Comitato Portuale numero 17 del 13.04.2007, è scaduta il 31.12.2010;
- Vista la piattaforma negoziale presentata dalle rappresentanze sindacali aziendali in data 27.07.2011 che regola il quadriennio economico 2011/2014;
- Vista la disponibilità di bilancio sul corrente esercizio finanziario;

con il voto contrario del Consigliere Falco e con l'astensione del Consigliere D'Aniello

DELIBERA

- di accogliere la piattaforma negoziale presentata dalle rappresentanze sindacali aziendali che regola il quadriennio economico 2011/2014 e che, allegata alla presente delibera, ne diventa parte integrante, dando mandato al Presidente di sottoscrivere l'accordo e di porre in essere gli atti consequenziali per assicurarne l'efficacia;
- di sottoporre l'efficacia della delibera alla condizione risolutiva, limitatamente al triennio 2011/2013, nel caso in cui il Tar Lazio dovesse dichiarare l'applicabilità dell'art. 9 comma 1 e 2 del dl 78/2010 alle Autorità Portuali con la conseguente ripetizione delle somme già erogate.

Napoli, 28.07.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Emilio SOUILLANTE

IL PRESIDENTE
Luciano DASSATTI

Si notifica: Area Amministrativo-Contabile  Struttura di Coordinamento 

Autorità Portuale di Napoli

Proposta di contrattazione aziendale di cui all'art. 52 del vigente C.C.N.L.

Premesso che:

- il contratto di II livello stipulato in data 6.04.2007, con decorrenza 1.1.2007, è scaduto il 31.12.2010 e, pertanto, è necessario procedere al rinnovo della contrattazione aziendale decentrata;
- il presente Accordo rientra nella contrattazione di II livello art. 52 CCNL ed ha durata quadriennale a decorrere dall'1/1/2011;
- il CCNL stabilisce esclusivamente il limite minimo invalicabile verso il basso, da porre a base della retribuzione dei dipendenti e che lo stesso deve essere integrato dalle previsioni di II livello per adeguarlo alla singola realtà portuale;
- il personale dipendente dell'A.P. di Napoli svolge attività complesse e polivalenti, in considerazione della riconfigurazione delle attività da presidiare determinata dall'evoluzione del ruolo delle A.P.;
- il riassetto dell'organizzazione del lavoro comporta l'esigenza di rimodulare l'assetto organizzativo della S.T.O. alla nuova configurazione delle attività che vengono portate a compimento pur se la dotazione organica è inferiore rispetto alla pianta organica deputata necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente;
- l'ottimizzazione dell'utilizzo del personale attraverso l'aumento della produttività risulta elemento prezioso per gestire le nuove attività e per compensare carenze temporanee in alcuni settori dovute alla mancata sostituzione del personale posto in quiescenza.

Per quanto sopra in premessa, si propone quanto segue:

Titolo I Norme generali

Art. 1

Campo di applicazione e aggiornamento

Il presente contratto ha validità, sia per gli aspetti normativi che per quelli economici, a decorrere dall'1/1/2011, per un periodo quadriennale, come previsto dal CCNL, salva la necessità di regolare diversamente gli istituti ivi previsti con l'accordo delle parti stipulanti, fermo restando l'invariabilità delle parti economiche.

Il presente contratto si applica a tutti i dipendenti dell'Autorità Portuale di Napoli, appartenenti alle categorie dal settimo livello al Quadro A.

Nelle more del rinnovo del presente contratto, lo stesso si intenderà temporaneamente prorogato nella validità fino alla nuova stipula, salva l'applicazione immediata delle norme più favorevoli ai lavoratori.

Art. 2 Orario di lavoro

L'orario di lavoro, determinato dall'Ente e già comunicato alle RSA, è articolato con le modalità previste nell'ordine di servizio n.11 del 25/6/2003.

Il suddetto orario di lavoro può subire delle temporanee flessibilità in base alle esigenze dei dipendenti (conciliazione tempi di vita e lavoro) così come concordato nella riunione del 7 aprile 2010 prevedente l'istituto della Banca Ore, allo stato sperimentalmente avviato, il quale potrà essere oggetto di modifiche attraverso l'inserimento di norme di miglior favor per i dipendenti.

✍

Titolo II
Elementi integrativi degli istituti economici del C.C.N.L.

Art. 3
Premio raggiungimento obiettivi

Per gli anni 2011 e 2012 viene istituito un nuovo P.R.O. del seguente ammontare e disciplinato come di seguito:

LIVELLO	TOTALE PREMIO ANNUO
Quadro A	5.871,45
Quadro B	5.147,32
I Livello	4.349,84
II Livello	3.944,71
III Livello	3.618,51
IV Livello	3.294,45

Il premio verrà erogato valutando gli obiettivi afferenti la diretta competenza e responsabilità di ogni singola Area, e conformi alle direttive strategiche dell'Ente.

In considerazione di quanto riportato nelle premesse, i compiti istituzionali dell'Ente vengono svolti e portati a compimento pur se la dotazione organica è inferiore rispetto alla pianta organica. Conseguentemente il 50% del P.R.O. viene riconosciuto a tutti i dipendenti per il raggiungimento degli obiettivi di base dell'ente.

La restante parte variabile del P.R.O. viene erogata valutando, in primo luogo, la produttività del personale in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici legati all'attività dell'Ente e tenendo conto dell'impegno nelle prestazioni, alla qualità del contributo assicurato alla struttura, alle competenze dimostrate nonché della capacità di iniziativa per promuovere soluzioni innovative nel proprio settore lavorativo.

Il Segretario Generale, nell'operare una generale valutazione degli obiettivi stessi nonché una verifica puntuale in ordine alla loro conformità alle direttive strategiche dell'Ente, redige una relazione annuale per l'assegnazione della parte variabile del premio di produzione in riferimento al raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni singola Area.

Di tale determinazione saranno informate le RSU/RSA che presenteranno eventuali controdeduzioni entro 15 giorni.

Entro il mese di giugno il Segretario Generale informerà le RSU/RSA sull'andamento delle attività relative al pieno perseguimento del P.R.O.

Il premio incentivo viene corrisposto nel mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel mese di ottobre 2012, in sede di definizione del preventivo 2013, sarà convocata una seduta in cui si valuterà la sostenibilità tecnica di un aumento del premio raggiungimento obiettivi per le annualità 2013 e 2014 secondo la tabella che segue:

LIVELLO	TOTALE PREMIO ANNUO
Quadro A	7.632,87
Quadro B	6.691,51
I Livello	5.654,79
II Livello	5.128,12
III Livello	4.704,06
IV Livello	4.282,78

R

L'efficacia di tali previsioni è sottoposta a clausola risolutiva, essendo vincolata alla specifica previsione in bilancio dei fondi a tanto destinati.

La mancata previsione in bilancio non vincola, quindi, l' Autorità Portuale all'adeguamento di cui alle tabelle che precedono.

Art. 4
Buoni pasto

In considerazione dell'aumento del costo generale dei pasti, l'importo del ticket è stabilito, a decorrere dall'1.1.2011, in €.12,00 e sarà incrementato, a partire dal 01.01.2013, in misura non inferiore ad €.1,00.

Per la differenza di valore tra i "ticket" corrisposti, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2011 fino alla data di approvazione della trattativa, ed il valore pattuito con il seguente accordo verrà erogata una indennità sostitutiva di mensa in un'unica soluzione quale una tantum fino all'importo di €.12,00 per le presenze effettive.

Art. 5
Premio presenza

Il premio presenza di cui al punto "3" del contratto integrativo del 27/07/2000, a partire dal 01/01/2011, viene rivalutato del 20%:

Sarà corrisposto per 12 mensilità, in misura intera per presenze lavorative, nel mese precedente, di almeno 15 giorni, in misura pari all'80% per presenze superiori o uguali a 10 giorni ed in misura pari al 70% per presenze inferiori a 10 giorni.

Art. 6
Indennità Videoterminale

L'indennità videoterminale viene rivalutata con un incremento pari al 30%. In considerazione dei nuovi assetti organizzativi, l'indennità ex Ced verrà assorbita e sostituita dalla presente indennità videoterminale.

Art. 7
Polizza vita

Le parti concordano sull'intento di valutare la possibilità di stipulare una polizza assicurativa per la copertura degli eventi vita ed invalidità per tutti i dipendenti, dal VII al QA, sia in Italia che all'estero.

Il predetto intento è subordinato alla verifica delle disponibilità del bilancio annuale eventualmente destinabile a tale scopo.

Titolo III
Elementi retributivi in attuazione del C.C.N.L.

Art. 8
(abrogato)

Art. 9
Permessi retribuiti

Con riferimento all'art. 28 "assenze e permessi" del C.C.N.L., il dipendente, allorché convocato in tribunale per l'obbligo di testimonianza o in qualità di indagato e/o imputato, per potere assolvere tale dovere usufruirà di permessi retribuiti. In tal caso, l'assenza viene considerata servizio a tutti gli effetti e viene, quindi, retribuita interamente. Il dipendente dovrà informare preventivamente l'Ente nelle forme consuete e corredare tale comunicazione con copia dell'atto di intimazione a teste



5

notificatogli, o con decreto di citazione e dovrà, inoltre, esibire il certificato redatto dal cancelliere.
(2° capoverso abrogato)

Art. 10 Processo di organizzazione del lavoro e formazione

In relazione al processo di revisione in atto teso alla riorganizzazione del lavoro della Segreteria Tecnico Operativa, nel perseguimento di una sempre più elevata qualificazione, in conformità ai principi di efficacia e delle attività istituzionali ex legge 84/94, del buon andamento ed efficienza dell'attività amministrativa, della corretta gestione delle risorse umane e finanziarie, si conviene di procedere ad incontri tra le parti con cadenza semestrale, non oltre le date sotto riportate, allo scopo di verificare lo stato di revisione dell'organizzazione del lavoro ed i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro dei dipendenti dell'A.P. (ai sensi dell'art. 52, 10° capoverso, del C.C.N.L.), nonché differenti modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Legge 191/98 Telelavoro):

- 10 dicembre 2011;
- 10 giugno 2012;
- 10 dicembre 2012;
- 10 giugno 2013;
- 10 dicembre 2013;
- 10 giugno 2014;
- 10 dicembre 2014.

In applicazione dell'art.12 del C.C.N.L., l'Amministrazione si impegna a fornire una adeguata formazione a tutto il personale, anche attraverso corsi di formazione organizzati dai dirigenti stessi. Il Segretario Generale, considerate le disponibilità di bilancio, stila un calendario annuale che definisca criteri e modalità per la formazione del personale, tenuto conto delle peculiarità ed inquadramento dello stesso, dandone informativa alle RSA/RSU.

Art. 11 Indennità di Reperibilità

A partire dalla data di stipula del presente accordo l'indennità di reperibilità, istituita nella trattativa del 2003/2006, è disponibile per complessivi n. 10 addetti operativi e specificamente :

- nr. 2 turni per nr.2 unità ex usilap;
- nr. 2 turni per nr.2 unità security;
- nr. 2 turni per nr.2 unità ufficio manutenzione.

Per il settore autisti resta invariato quanto già concordato nella trattativa sopra menzionata.

L'importo complessivo delle indennità erogate nell'esercizio corrente non può comunque superare la somma di €.10.000,00 oltre la spesa già prevista nel bilancio 2011.

L'importo delle indennità prevista per le giornate di sabato, domenica e festivi, a partite dal 01/01/2012, viene stabilito in Euro 40,00; l'indennità prevista per i giorni feriali è fissata in Euro 21,00.


Art. 12 Indennità di rischio per presidio piazzale ferroviario

E' istituita l'indennità di rischio piazzale ferroviario per n.2 addetti che prestino servizio di vigilanza al piazzale ferroviario anche a presidio della movimentazione giornaliera dei carichi ferroviari e delle attività che in detto piazzale si svolgono.

L'indennità è pari a Euro 9,10 giornalieri per giorni di effettivo servizio sul piazzale.

Art.13 Costituzione comitato pari opportunità

Le parti concordano sulla necessità di costituire una Commissione paritetica per le pari



opportunità, composta di nr. 6 unità di cui nr.3 designate dalle RSA/RSU, con il compito di:

- monitorare l'evoluzione della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
- promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nell'organizzazione del lavoro;
- favorire l'accrescimento professionale femminile anche attraverso l'attuazione di specifici progetti di formazione professionale;
- promuovere azioni dirette a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e salvaguardarne la professionalità;
- verificare la possibilità di ulteriori flessibilità per le lavoratrici madri o lavoratori padri, anche in attuazione della legislazione in materia di congedi parentali.

La nomina a tale incarico non dà diritto a permessi retribuiti.

Per quanto riguarda i lavoratori disabili/categorie protette, tale commissione, in stretta collaborazione con gli RLS, avrà anche il ruolo di verificare il rispetto delle normative legislative esistenti in materia e la corretta applicazione delle stesse.

Titolo III Norme di rinvio e di chiusura

Art. 14

Ripartizione incentivi da regolamenti (ex art. 92 D.lgs. 163/2006, Avvocatura, ecc.)

In relazione alle attività inerenti la realizzazione di opere o lavori pubblici, la ripartizione delle risorse previste dall'art.92, comma 5, del D.lgs. 163/2006 avviene secondo le finalità perseguite da detta normativa quale l'incentivazione dell'attività di progettazione interna con il coinvolgimento delle professionalità tecniche in organico.

L'art. 52 del C.C.N.L., 8° capoverso, lettera m), demanda alla presente contrattazione la materia relativa ai criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 D.lgs. 163/2006 (ex art. 18, Legge 109/94), nel rispetto della disciplina legislativa e ferma rimanendo quindi la misura percentuale massima fissata dalle norme ed i beneficiari dalle stesse individuati.

In considerazione che il regolamento tecnico di ripartizione degli incentivi, di cui al verbale di accordo sottoscritto in data 9.12.2004, non risponde alle prescrizioni del Codice degli Appalti (D.lgs. 163/2006) intervenuto successivamente ed alle prescrizioni del C.C.N.L., si conviene di procedere alla stesura di un nuovo regolamento di ripartizione incentivi ex art. 92, D.lgs.163/2006, entro e non oltre il 30 settembre 2011, che formerà parte integrante della presente contrattazione.

L'Ente si impegna, altresì, ad elaborare, ai sensi dell'art. 6, punto 2, del previgente regolamento di cui sopra, una redazione sull'applicazione del regolamento finora vigente.

Di tale relazione devono essere informate le R.S.A./R.S.U. allo scopo di verificare i riflessi sulle condizioni di lavoro ed il rispetto dei principi di trasparenza e del buon andamento dell'agire amministrativo.

In presenza del riconoscimento degli incentivi ex D.lgs.163/2006, il premio raggiungimento obiettivi individuale, connesso al raggiungimento degli obiettivi strategici legati all'attività dell'Ente, subirà le decurtazioni stabilite dal decreto presidenziale n. 40 del 6/11/2008, fatta eccezione per gli importi che sono rimodulati nelle misure sotto specificate:

fino a € 4.000	0%
oltre € 4.000 fino a € 6.000	10%
oltre € 6.000 fino a € 8.000	20%
oltre € 8.000 fino a € 10.000	30%
oltre € 10.000 fino a € 12.000	50%
oltre € 12.000 fino a € 14.000	70%
oltre € 14.000 fino a € 16.000	90%
oltre € 16.000	98%

b

In presenza del riconoscimento di compensi, con qualsivoglia denominazione, derivanti da altri regolamenti interni (in fase di studio e di approvazione), il premio raggiungimento obiettivi individuale, legato al raggiungimento degli obiettivi strategici legati all'attività dell'Ente, subirà le decurtazioni che verranno stabilite, nelle more dell'approvazione degli stessi, con successivi decreti presidenziali.

Art. 15
Norme finali

La presente contrattazione disciplina, ai sensi dell'art.52 del C.C.N.L., istituti non previsti dal vigente CCNL e, pertanto, ove nei prossimi contratti dovessero trovare regolamentazione alcuni di tali istituti, troverà diretta applicazione la norma del C.C.N.L. tenendo presente le condizioni di miglior favore.

Inoltre tali voci sono calcolate, nella misura effettivamente corrisposta, a tutti gli effetti previdenziali e del trattamento di fine rapporto.

Per quanto non previsto, e nella misura più favorevole, si applicano le norme del C.C.N.L., le previsioni del contratto decentrato stipulato il 6.04.2007, richiamati in premessa, e le norme di legge in vigore.

Art.16
Condizione risolutiva

La presente trattativa è sottoposta a condizione risolutiva legata all'esito del giudizio incardinato presso il TAR Lazio avente ad oggetto l'applicabilità dell'art. 9 comma 1 e 2 del Dl 78/2010 alle Autorità Portuali. Pertanto in ipotesi di soccombenza, l'Autorità Portuale provvederà al recupero delle somme versate in applicazione del presente contratto.

Nel siglare il presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto e convengono che, a seguito dell'approfondimento congiunto effettuato sulla base delle osservazioni espresse dai revisori dei conti, l'art. 8 ed il secondo capoverso dell'art. 9 della trattativa, approvata con delibera del Comitato Portuale n.31 in data 28.7.2011, sono stati abrogati.

Napoli, 7 settembre 2011.

Le R.S.A. dell'Autorità Portuale di Napoli

IL PRESIDENTE
(Luciano DASSATOLI)

FILT-CGIL

FIT CISL

UILP

UGL

